

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA -
BARI**

MOTIVI AGGIUNTI

della dott. Raffaella D'Aprile, nata a Barletta il 21.12.1980 e ivi residente (cod. fisc. DPRRFL80T61A669W), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo e al presente atto, dall'avv. Luigi d'Ambrosio (cod. fisc. DMBLGU64P02A662O, PEC dambrosio.luigi@avvocatibari.legalmail.it, fax 080.5240344), presso il quale elegge domicilio in Bari, alla piazza G. Garibaldi n. 23,

- ricorrente -

nel giudizio R.G. n. 86/2023

proposto contro la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Fornelli,

- resistente -

per l'annullamento

quanto al ricorso:

- della graduatoria definitiva di concorso approvata con determina dirigenziale n. 1146 del 21.11.2022, ad oggetto "*D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 2 area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" ambito di ruolo "Gestione affari legali", n. 9 posti - Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori*" e della determinazione stessa;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nessuno escluso;
- del bando di concorso, nella parte in cui (in particolare, art. 7), in relazione alla valutazione dei titoli di studio, non prevede l'attribuzione di nessun punteggio per il diploma di laurea vecchio ordinamento;
- della determinazione regionale n. 1250 del 19.11.2021 e dei provvedimenti di approvazione del bando;
- di tutti gli atti del procedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, e degli eventuali atti conseguenti all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori;

quanto ai motivi aggiunti:

- delle determinazioni dirigenziali del Dipartimento Personale e Organizzazione - Sezione Personale - Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia n. 43 del 24.1.2023 Reg. Determin. e n. 123 del 6.2.2023 Reg. Determin. recanti rettifica della graduatoria e nomina dei vincitori in relazione al predetto concorso, nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e conseguenziali.

* * * * *

Con il ricorso in epigrafe la dott. Raffaella D'Aprile ha impugnato tutti gli atti della procedura concorsuale indetta dalla Regione Puglia per la copertura di nove posti relativi all'area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" ambito di ruolo "Gestione affari legali", cui ha partecipato la ricorrente.

Dopo la notificazione del ricorso, la Regione Puglia:

- con determinazione dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione - Sezione Personale - Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia n. 43 del 24.1.2023 Reg. Determin., preso atto della decurtazione del punteggio erroneamente attribuito ad un titolo vantato dal candidato settimo classificato (Antonio Ciaurro) e della rinuncia all'assunzione da parte dei candidati collocatisi nelle posizioni 3 e 4 (Filomena Lombardi ed Emiliano Colacchi), ha rettificato la graduatoria finale collocando alla posizione 28 il candidato Antonio Ciaurro, cui è conseguito l'avanzamento di una posizione per tutti i candidati dalla posizione 8 alla posizione 28, nominato vincitori i candidati collocatisi alle posizioni da 1 a 7 della nuova graduatoria, oltre a due candidati titolari di riserva e proceduto all'assunzione dei vincitori collocati in posizione 1, 2, 5 e 6 della nuova graduatoria, oltre ai due titolari di riserva, disponendo la convocazione dei candidati in posizione 8 e 9 per la copertura dei due posti rimasti vacanti a seguito delle predette rinunzie;

- con successiva determinazione n. 123 del 6.2.2023 Reg. Determin., preso atto della assenza ingiustificata dei candidati vincitori Andrea Fusaro (posizione 2 in graduatoria) e Vincenzo Landolfo (titolare di riserva), ha dichiarato decaduti i predetti candidati e nominato vincitori i candidati Sara Carofiglio (posizione 8 nella nuova graduatoria), Thomas Marchese (posizione 9 nella nuova graduatoria), Stefano Solidoro (posizione 10 nella nuova graduatoria) e altro candidato titolare di riserva, provvedendo altresì

all'assunzione dei predetti vincitori oltre che di Elisa Osella già dichiarata vincitrice con la precedente determinazione.

All'esito della predette rettifiche e modifiche conseguenti a sottrazione di punteggi, rinunzie e decadenze, la ricorrente risulta classificata in graduatoria dalla posizione 27 alla posizione 26, con conferma della illegittima mancata attribuzione in suo favore del punteggio relativo al possesso della laurea vecchio ordinamento a ciclo unico che -ove conseguito- avrebbe consentito alla dott. D'Aprile di totalizzare il punteggio complessivo di 27.75 punti (26.25+1.5), con conseguente modificazione della posizione in graduatoria per collocarsi al settimo posto, utile ai fini dell'assunzione.

I citati atti modificativi della graduatoria e di nomina dei vincitori, conseguenziali ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, sono impugnati in via cautelativa dalla ricorrente, che pertanto ne chiede l'annullamento alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti **sono inficiati in via derivata dagli stessi vizi dedotti avverso gli atti impugnati con il ricorso principale**, che di seguito si ripropongono.

1. Violazione dell'art. 17, comma 95, l. 15.5.1997, n. 127, in relazione ai DD.II. 5.5.2004 e 9.7.2009 e ai DD.MM. nn. 509/1999 e n. 270/2004. Eccesso di potere per disparità di trattamento; erronea presupposizione; ingiustizia manifesta ; illogicità; difetto di istruttoria.

L'art. 1, D.I. 5.5.2004 prevede *“I Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la seguente tabella”*.

La previsione è stata confermata nel D.I. 9.7.2009.

La assoluta parificazione tra lauree del vecchio e nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, non consente che alle stesse sia riservato un differente trattamento in sede di valutazione dei titoli e ai fini dell'attribuzione dei relativi pun-

teggi.

Ciò che ha determinato l'illegittimo bando impugnato –con effetti viziati a carico di tutti gli atti consequenziali- laddove ha previsto la valutazione quale ulteriore titolo di studio della laurea specialistica e della laurea magistrale dai candidati che sono stati ammessi con la laurea di primo livello (o triennale), con la conseguenza che alla laurea a ciclo unico vecchio ordinamento è riservato un trattamento deteriore (in quanto utile al solo accesso al concorso) rispetto a quello della laurea magistrale o specialistica (utile, quanto alla propedeutica laurea di primo livello, all'ammissione e, quanto alla conseguente laurea specialistica o magistrale, anche alla valutazione quale titolo di studio con l'attribuzione di 1.5 punti).

L'illegittimità di una previsione del genere è pacifica in giurisprudenza (tra le tante, TAR Lazio-Roma nn. 12130/2022, 9810/2022, 9802/2022, 12613/2021, 2890/2021, 4017/2021) sul rilievo secondo cui *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”*.

Incontrovertibile sul punto è pure la giurisprudenza del Consiglio di Stato che -in identica fattispecie di bando in cui è previsto quale titolo per l'ammissione la laurea triennale (e titoli superiori) e l'attribuzione di un punteggio ulteriore quale titolo di studio alla laurea specialistica e magistrale ma non al diploma di laurea vecchio ordinamento- ha statuito che *“con d.i. 5 maggio 2004 veniva prevista l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) rilasciati secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici (art. 1: “I Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rila-*

*sciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la seguente tabella”). (...) **Questo Collegio ritiene che la disposta equiparazione sebbene sia finalizzata alla valutazione dei titoli per l’accesso ai concorsi pubblici, sia determinante anche per la ponderazione delle varie tipologia di laurea ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi. (...) In conclusione sul punto, il Collegio, in condivisione con quanto affermato dal primo giudice, ritiene pertanto illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più**” (Cons. St., sez. IV, 17.5.2022 n. 3890).*

In realtà, è stata posta alla Commissione esaminatrice la questione relativa alla equivalenza dei titoli ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando, ma (verbale n. 10, pure impugnato), con contestuale istanza di esercizio della potestà di autotutela, ma la Commissione stessa “*in ottemperanza alla lex specialis e nel richiamare l’art.2, co.2, D.P.C.M. n.78/2018 ove si prescrive che “I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l’ammissione al concorso”, ribadisce le argomentazioni enunciate nel verbale n.5 in occasione della disamina di altra istanza tesa a contestare i criteri di calcolo indicati nel bando di concorso, nella parte in cui, all’art. 7, comma 4, lett. a), sub 1, assegna “1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso. Sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso”.*

Orbene, per un verso nel verbale n. 5 non è affrontato il tema delle lauree vecchio ordinamento, ma soprattutto l’argomento secondo cui l’art.2, co.2, D.P.C.M. n.78/2018 disporrebbe che i titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l’ammissione al concorso non ha nessun rilievo, in quanto, per un verso, il predetto d.P.C.M. si applica ai soli concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente e, per altro verso (il rilievo è decisivo), in siffatte procedure concorsuali non è previsto quale titolo di accesso la

laurea di primo livello.

Quanto alla necessaria “*ottemperanza alla lex specialis*”, il rilievo conferma la illegittimità del bando.

Ne deriva la manifesta illegittimità del bando (art. 7) per le ragioni dianzi esposte, della graduatoria finale formatasi all’esito della illegittima valutazione dei titoli di studio svolta alla luce della citata norma di concorso, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice in cui sono stati valutati i titoli di studio dei concorrenti , in particolare, della ricorrente (verbali nn. 6, 9, 11, 12 e 13), dei provvedimenti indicati in epigrafe con cui sono stati approvati gli atti predetti e delle conseguenziali disposte nomine, con conseguenza fondatezza della domanda di annullamento cui non potrà non seguire l’ordine alla p.A. intimata di attribuire l’ulteriore punteggio di 1.5 punti in favore della ricorrente e di riformulare la graduatoria impugnata.

* * * * *

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, la dott. Raffaella D’Aprile, a mezzo del sottoscritto difensore,

chiede

che codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento dei ricorso e dei motivi aggiunti, voglia:

- annullare i provvedimenti impugnati siccome illegittimi;
- ordinare all'Amministrazione regionale di attribuire l’ulteriore punteggio di 1.5 punti in favore della ricorrente e di riformulare la graduatoria impugnata ai fini della correzione della posizione occupata dalla stessa;
- condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio,

Si dichiara che non è dovuto il contributo unificato in quanto con i motivi aggiunti sono stati impugnati atti conseguenziali a quelli gravati con il ricorso principale deducibile esclusivamente vizi in via derivata (così Cass., Sez. VI, 26.8.2022, n. 25407).

Bari, 22 marzo 2023

avv. Luigi d’Ambrosio